



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Istituto Tecnologico indirizzi:
Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda
Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO I.I.S. COLOMBO CONCERNENTE IL RISPETTO DIVIETO DI FUMO DA PARTE DI TUTTI -

DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLI DI ISTITUTO DEL 26/10/2020

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975

; Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione; D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Legge 31.10.2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04; Legge 30.12.2004, n. 311; Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005; Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;

Legge Finanziaria 2005; D.I. del 01.02.2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; D.L. 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola; D.L. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola; Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013); D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute;

Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; Accordo Stato – Regioni 16/12/2004; Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005; Circolare 3/Sanità/2005; Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- prevenire l'abitudine di fumare;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dal Dirigente Scolastico e dai Docenti all'inizio dell'anno scolastico, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico (atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, bagni, spogliatoi, ...). Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell' art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Istituto Tecnologico indirizzi:
Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda
Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

2. E' compito dei responsabili preposti: Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di: nel plesso scolastico di Sanremo prof. Taravelli Federico e di Cerri Alessandra nel plesso scolastico di Arma di Taggia.

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle immediatamente, nel momento stesso del loro accadimento, tempestivamente ai responsabili preposti i quali provvederanno immediatamente alla contestazione e notifica. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, nei cambi di lezione e all'esterno dell'edificio, etc.

Il personale testimone dell'accadimento si rivolgerà:

- al docente preposto alla contestazione della sanzione amministrativa, nel momento stesso dell'avvenuta infrazione;

- procederà alla segnalazione della sanzione disciplinare e chiamerà tempestivamente la famiglia, comunicherà al coordinatore di classe quanto avvenuto, il coordinatore notificherà al DS e Collaboratore DS.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 – SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. **Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.**

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. C. COLOMBO – Verbale N. ____ del ____);

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Istituto Tecnologico indirizzi:
Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda
Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

Art. 8 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili di progetti di “Educazione alla Salute” sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d’Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all’Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valentina DELL’AQUILA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo

Istituto Tecnologico indirizzi:

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -

Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda

Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

OGGETTO: APPENDICE ALL'INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SUL DIVIETO DI FUMO PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARE PER STUDENTI IN AGGIUNTA A QUELLI AMMINISTRATIVI

In aggiunta alla sanzione amministrativa il docente può comminare una sanzione disciplinare agli studenti che non rispettino il divieto di fumo, nelle seguenti modalità:

I comportamenti degli studenti non rispettosi del regolamento divieto del fumo possono essere sanzionati anche in base alla gravità e alla reiterazione della condotta. Non deve mai comunque essere dimenticata la funzione educativa della sanzione disciplinare: occorre dunque rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità potranno essere es.: attività nell'ambito della comunità scolastica. Nell'applicazione delle sanzioni, la scuola si ispira al principio di gradualità. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che l'istituto è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art 361 c.p..

1) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica Organi preposti all'irrogazione della sanzione: Docente; Dirigente Scolastico; **Ogni comportamento di non rispetto del divieto di fumo.** a) Richiamo verbale; b) Richiamo scritto; Le note sul registro di classe e le ammonizioni scritte vengono riportate sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la consultazione del registro elettronico da parte dei genitori; il Coordinatore di Classe effettua un fonogramma con il telefono della scuola.

2) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e così come individua il consiglio) Tali sanzioni - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, **per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto del regolamento del divieto di fumo.** Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.

3) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (è possibile convertire la sanzione in obbligo di frequenza e svolgimento di attività educativa alternativa se deliberato e così come individua il consiglio) Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto; devono concorrere due condizioni: **Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto del regolamento del divieto di fumo e che comprenda anche:** 1) la commissione di fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola è bene promuova - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d'Istituto. **Per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto del regolamento del divieto di fumo e che comprenda e contemporaneamente dovranno concorrere tutte le seguenti condizioni:** 1) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

5) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi Nei casi più gravi di quelli di cui al punto 4, **per ogni reiterato o grave comportamento di non rispetto del regolamento del divieto di fumo** **ove concorrono le stesse condizioni**, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. L'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 3 e 4: occorrerà evitare si determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Il provvedimento disciplinare conseguente alla commissione di fatti illeciti compiuti durante lo svolgimento delle attività scolastiche, anche fuori dalla sede della Scuola, deve essere adottato rispettando il principio della responsabilità individuale. Non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell'autore di un illecito consenta la punizione, quali coautori, di tutti coloro che risultavano presenti al fatto. Le sanzioni devono tener conto: della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento riprovevole e delle conseguenze che derivano dal comportamento riprovevole. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo

Istituto Tecnologico indirizzi:

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -

Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda

Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

temporanee, devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare, devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno

RISARCIMENTO DEL DANNO: Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno nel rispetto della normativa civilistica. Art.9 Impugnazioni La disciplina introdotta dal regolamento in esame è finalizzata anche a garantire sia il diritto di difesa degli studenti incolpati che la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi secondo le previsioni della L. 241/90 e s.m.i.. Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 31.07.2008 è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. in tema di: - avvio del procedimento, - formalizzazione dell'istruttoria, - obbligo di conclusione espressa, - obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del regolamento non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organismo va istituito sempre. L'organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, c. 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La composizione dell'Organo di garanzia interno: è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico di norma si compone, per la scuola secondaria di II grado, da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; la composizione del suddetto organo in ordine: in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di 4; le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organismo lo studente sanzionato o un suo genitore dovranno essere rispettate. Tale organo deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri), il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri non inficia sul conteggio dei voti; le decisioni dell'organismo di garanzia devono essere adottate all'unanimità. L'organo di garanzia è chiamato a decidere - su richiesta degli studenti di scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento in esame (art. 5, c. 2). Il comma 3 del più volte citato art. 5 interviene sulla fase ulteriore di impugnativa. La competenza a decidere sui reclami avverso le violazioni dello Statuto, anche se contenute nei regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'USR. E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 5, c.1, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. Art.10 Il procedimento disciplinare

Fase dell'iniziativa: il docente coinvolto, a seguito di annotazione episodio sul registro di classe, formulerà apposito verbale sottoscritto, che invierà al coordinatore e al dirigente scolastico tramite email istituzionale.

Fase istruttoria: Il Ds valutata l'istruttoria, informa immediatamente e coinvolge i genitori Raccolte le informazioni attraverso apposito verbale, il D.S., con un testimone, il coordinatore di classe, procede a: - ascoltare i protagonisti dei fatti al fine di acquisire testimonianze e versioni; - ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti soprattutto nel caso di minori; - ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso; - accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati; - redigere accurati verbali. Il D.S., preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai sensi del Regolamento disciplinare dell'Istituto da lui diretto comportano l'allontanamento dalle lezioni se necessario formula contestazione dell'addebito allo studente e genitori, mediante raccomandata lettera A.R. o consegna a mano con notifica di firma avvenuta consegna da protocollare, di convocazione formale con comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione ai componenti del consiglio di classe allargato alle rappresentanze di studenti e genitori; b) provvede con la stessa a contestare allo studente il fatto invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di Classe. c) La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Fase decisoria Si inoltra lettera A.R. di convocazione formale con comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione ai componenti del consiglio di classe allargato alle rappresentanze di studenti e genitori l'organo si riunirà. il C.d.C. andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato. Con riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La fase dibattimentale sono presenti il presidente: (Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori, gli interessati, i testimoni, ove necessario, e i genitori degli alunni interessati; nella fase giudicante sono presenti solo il presidente: (Dirigente Scolastico o coordinatore di classe), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in conflitto d'interesse. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell'alunno da sanzionare. Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe propone ai genitori dell'allievo la sanzione. a) fase dibattimentale viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni se è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza b) Fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.) Il Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Istituto Tecnologico indirizzi:
Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda
Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

presenti) l'approvazione del provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato: - È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti; - È necessario riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere; La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata. Obbligo di motivazione : la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni (che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) Per l'irrogazione della sanzione il coordinatore di classe dovrà proporre al consiglio l'attività alternativa e le modalità strumentali e organizzative, per svolgerla.

Fase integrativa dell'efficacia: Il provvedimento viene tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se maggiorenne con la consegna a mano con firma ricevuta e protocollo o l'inoltro via raccomandata A.R.. Da questo momento iniziano a decorrere i tempi per l'eventuale impugnazione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni, o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del Consiglio d'Istituto e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi. Il Consiglio d'Istituto disciplinare si svolge in due fasi: - nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del Consiglio, gli interessati, i testimoni e i genitori degli alunni interessati; - nella fase giudicante sono presenti i componenti del Consiglio; devono astenersi genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i genitori, coloro che si trovino in conflitto d'interesse con la famiglia degli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela. I rappresentanti dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati; in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale. Il Consiglio d'Istituto comunica ai genitori dell'allievo la sanzione. La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio d'Istituto, che verrà numerata e verbalizzata.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valentina DELL'AQUILA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa